

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2393-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 gennaio 1963

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4480)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1963*

Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:

« La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000.

« L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta ».

Art. 2.

All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e l'Azienda monopolio banane, si provvede

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1962, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti minimi stabiliti dall'articolo 2, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 4.

Identico.